

**1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento****1.1 Ambito di applicazione del procedimento****1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?**

Il tribunale emette un'ingiunzione di pagamento se l'attore intende ottenere un credito pecuniario o una prestazione di altre cose fungibili.

**1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?**

Un'ingiunzione di pagamento può essere emessa indipendentemente dall'importo del credito.

**1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?**

La procedura è facoltativa. Il tribunale emette un'ingiunzione di pagamento su richiesta scritta dell'attore formulata nell'atto introduttivo dell'istanza.

**1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?**

Il ricorso all'ingiunzione di pagamento non è possibile se essa non può essere notificata al convenuto in Polonia.

**1.2 Giudice competente**

La procedura di ingiunzione appartiene alla competenza dei tribunali circondariali (*sąd rejonowy*) e dei tribunali regionali (*sąd okręgowy*).

**1.3 Requisiti di forma****1.3.1 È obbligatorio l'uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)**

Non esiste un formulario standard.

**1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?**

Nella procedura di ingiunzione di pagamento non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

**1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?**

L'atto introduttivo dell'ingiunzione di pagamento deve consistere in una domanda precisa e una descrizione delle circostanze di fatto che la giustificano.

**1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?**

Le circostanze che motivano la richiesta devono essere giustificate, allegando alla domanda i seguenti documenti:

- un documento ufficiale;
- la fattura accettata dal debitore;
- la messa in mora indirizzata al debitore e il riconoscimento del debito in forma scritta del debitore;
- la domanda di pagamento accettata dal debitore e rifiutata dalla banca a causa dell'assenza di denaro sul conto.

Il tribunale emette anche un'ordinanza di ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore di un titolo all'ordine, di un assegno, di una fideiussione o di una ricevuta debitamente compilata per i quali né la veridicità, né il contenuto sollevano alcun dubbio.

**1.4 Rigetto della domanda**

Il tribunale rigetta la richiesta se:

il ricorso alla giustizia è giudicato irricevibile;

sia già avviata una causa relativa allo stesso credito tra le stesse parti o detta controversia abbia già costituito oggetto di una sentenza definitiva;

una delle parti non abbia capacità giuridica, o l'attore non ha la capacità processuale e non sia rappresentato da un rappresentante legale o la composizione degli organi dell'ente parte attrice non sia perfetta da un punto di vista giuridico al punto di impedire all'ente l'azione in giustizia.

**1.5 Ricorso**

Si veda il punto 1.6.

**1.6 Opposizione**

L'opposizione è presentata dinanzi al giudice che ha emesso ingiunzione di pagamento. Il convenuto deve precisare il suo atto di opposizione se contesta l'ordinanza di ingiunzione in tutto o parzialmente e evidenziare le eccezioni e i mezzi di prova che devono essere invocati prima di iniziare la difesa sul merito a pena di irricevibilità, nonché tutti gli elementi di fatto e di prova. Il giudice scarta le affermazioni e le prove presentate tardivamente salvo che la parte interessata dimostri che essa non è responsabile del ritardo o che l'esame di queste allegazioni o di queste prove tardive non abbia un effetto dilatorio o se esistono altre circostanze eccezionali.

**1.7 Effetti dell'opposizione**

In caso di opposizione redatta regolarmente, il giudice fissa la data dell'udienza e ordina la notifica dell'opposizione al creditore.

**1.8 Effetti della mancata opposizione**

L'ordinanza di ingiunzione di pagamento costituisce dal momento della sua consegna un titolo di garanzia esecutiva che non richiede l'apposizione della formula esecutiva.

**1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?**

Scaduto il termine per il ricorso, l'ordinanza di ingiunzione di pagamento diventa un titolo esecutivo, non essendo necessaria curata formalità.

**1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?**

Un'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di una procedura di ingiunzione di pagamento non può essere oggetto di appello.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.